

Trib. Milano Sez. XI, Sent., 21-07-2016

Fatto - Diritto P.Q.M.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Condominio di edifici
in genere

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Consumatori (tutela dei)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

-Sezione Undicesima Civile-

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato in data odierna la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 47818/2015 R.G. in data 3.08.2015, promossa

da:

CONDOMINIO L. DI V. C. R. 104/106, C.F. e P.I.: (...), sito in V. (P.), corso R. n. 104/106, in persona dell'Amministratore di condominio sig.ra E.A., di seguito, per brevità: "CONDOMINIO",

rappresentato e difeso dall'avv. Massimo SFONDRINI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Pavia, Luigi Porta 12/A, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione notificato per via telematica, in atti;

-Attore opponente-

contro:

C.I. S.P.A., con sede in R., via O. n. 333, P.I.: (...), in persona del procuratore avv. Francesco PASQUALI, giusta procura datata 3.09.2014, di seguito, per brevità: "C.",

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro CORRADI e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Bragadino 3, presso e nello studio dell'avv. Filippo TALLIA, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio, allegata all'atto telematico di comparso di costituzione e risposta;

-Convenuta opposta-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Verifica d'ufficio della procedibilità dell'opposizione

Dagli atti dimessi dalle due parti risulta quanto segue:

- C. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 15202/2015, emesso il 2.05.2015, pubblicato il 15.05.2015, contro CONDOMINIO, recante ingiunzione al pagamento di Euro 74.372,40, oltre interessi e spese;
- C. ha portato il ricorso ed il decreto alla notifica il 4.06.2015, con notifica perfezionata verso l'ingiunto il 10.06.2015;
- il CONDOMINIO a sua volta, ha proposto opposizione contro il decreto con notifica dell'atto di citazione in opposizione via PEC il 20.07.2015, costituendosi in giudizio il 25.07.2015 e fissando la prima udienza al 2.12.2015, con assegnazione di 103 giorni liberi a comparire, escluso il periodo di sospensione feriale dei termini all'epoca ratione temporis applicabile.

Da quanto sopra deriva che l'opposizione e la costituzione effettuate dall'Opponente sono tempestive, in quanto l'atto di citazione in opposizione è stato tempestivamente portato alla notifica entro 40 (quaranta) giorni dalla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo e l'Opponente, il quale ha assegnato all'Opposta termini liberi non dimezzati, si è tempestivamente costituito in giudizio entro il 10^a giorno dall'inoltro della notifica della citazione in opposizione, così rispettando il doppio termine ex [artt. 165 e 647 c.p.c.](#)

2. Eccezione di incompetenza per territorio funzionale inderogabile

Passando alla disamina, preliminare al merito della causa, dell'eccezione in rito svolta dall'Opponente, il Giudice osserva che CONDOMINIO ha eccepito la nullità del decreto opposto per incompetenza territoriale del giudice del monitorio, per essere competente il Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore, posto che il comune di Voghera, in cui è sito il CONDOMINIO, fa parte della circoscrizione del Tribunale di Pavia, chiedendo, di conseguenza, la revoca del decreto e la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano per territorio e di competenza del Tribunale di Pavia, spese rifuse.

L'Opposta, in comparsa, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Pavia, chiedendo dichiararsi la competenza di quest'ultimo Tribunale.

Atteso che la pronuncia di questo Tribunale non ha ad oggetto solo la declaratoria di incompetenza per territorio ex [art. 38 c.p.c.](#), da svolgersi a mente [dell'art. 50 c.p.c.](#) con ordinanza, ma anche la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ex [art. 637 c.p.c.](#), la questione va necessariamente decisa con sentenza (Cass. civ., sez. 3, 21.08.2012, n. 14594): di conseguenza, su istanza delle stesse parti, le Difese sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.

Orbene, il Tribunale evidenzia che l'Opponente ha prospettato un'eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, nella specie la competenza del foro del consumatore: per tale ragione, l'adesione della parte opposta non è sufficiente a radicare tout court la competenza del Tribunale

"concordato" dalle parti, dovendosi invece verificare l'ufficio la correttezza del foro indicato dalle parti, non essendo applicabile al caso di specie [l'art. 38 co. 2 c.p.c.](#)

Il Tribunale osserva, in diritto, che la giurisprudenza consolidata del Giudice di legittimità ha affermato che il condominio -in quanto agisce per scopi estranei alla attività commerciale- è un consumatore, essendo del tutto irrilevante che il contratto sia concluso dall'amministratore: "Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 - bis e seguenti cod. civ., atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale" (Cass. civ., sez. 3, ord. 24.07.2001, n. 10086; Cass. civ., sez. 3, 12.01.2005, ord. n. 452).

Altresì, va osservato che la giurisprudenza assolutamente consolidata della Corte di legittimità, che si condivide, ha da tempo affermato che il combinato disposto degli artt. [33 co. 1 lett. u](#)) e [36 D.Lgs. 6 settembre 2005](#) prevedono la competenza esclusiva ed inderogabile (salvo che la clausola derogativa sia stata appositamente e specificamente negoziata, circostanza nel caso di specie neanche allegata) per il professionista del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del consumatore (ex multis: Cass. civ., sez. 6-3, ord. del 18.09.2013, n. 21419; Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 10783 del 10.07.2013; Cass. civ., sez. 6-3, ord. n. 24370 del 18.11.2011; Cass. civ., sez. 2, 10.06.2011 n. 128772), tali disposizioni implicando altresì il superamento -per le controversie aventi ad oggetti contratti conclusi dal consumatore- dei fori alternativi previsti [dall'art. 20 c.p.c.](#) (così testualmente: Cass. civ., sez. 3, ord. n. 10832 del 17.05.2011).

Dunque, alla stregua dei superiori arresti deve concludersi che la presente controversia ha ad oggetto contratto concluso tra un professionista ed un consumatore e, pertanto, vi è la competenza funzionale ed inderogabile del foro del consumatore, cioè del luogo di residenza o domicilio del CONDOMINIO, che nel caso di specie è situato in Voghera, onde va dichiarata la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Pavia.

L'eccezione di incompetenza del giudice del monitorio è dunque fondata, onde va accolta l'opposizione in parte qua e va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che va revocato.

Anche per la causa di merito sulla pretesa creditoria introdotta da C. sussiste evidentemente la competenza territoriale inderogabile esclusiva del Tribunale di Pavia, come sopra scritto, onde va assegnato il termine di legge per l'eventuale riassunzione ad onere della parte interessata alla prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale dichiarato competente.

3. Spese

L'Opponente ha chiesto la condanna dell'Opposta alla refusione delle spese e C. si è opposta, chiedendo che la questione sulle spese sia rimessa al Tribunale di Pavia, in applicazione [dell'art. 38 co. 2 c.p.c.](#) e della consolidata giurisprudenza sul punto.

Questo Giudice sul punto osserva che il richiamo normativo invocato dall'Opposta appare inconferente, atteso che nel presente processo non è stata sollevata un'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, bensì di eccezione di incompetenza per territorio inderogabile.

Ora, alla stregua del letterale tenore [dell'art. 38 co. 2 c.p.c.](#), si ricava che solo nel caso di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, l'adesione di controparte all'eccezione determina l'effetto

di un accordo processuale sulla competenza, con conseguente preclusione per il Giudice di statuire nel merito dell'eccezione, onde il provvedimento conclusivo del processo non ha natura decisoria e non vi è quindi il potere-dovere del Giudice di statuire sulle spese, da rimettere al Giudice ad quem (ex multis: Cass. civ., sez. 6-3, 8.11.2013, n. 25180; conf.: Cass. civ., sez. 3, 20.03.2006, n. 6106).

Di contro, nel caso in cui sia svolta, o rilevata d'ufficio, eccezione di incompetenza per territorio inderogabile, l'eventuale adesione dell'attore (o dell'opposto) all'eccezione di controparte non priva affatto il Giudice del potere-dovere di verificare nel merito l'eccezione svolta, onde il provvedimento che chiude il processo, accogliendo nel merito l'eccezione, ha natura squisitamente decisoria, con conseguente potere-dovere del Giudice di statuire sulle spese. In questo senso si è, del resto, pronunciata la Corte di legittimità in un caso del tutto in termini con quello qui in esame: "[L'art. 38 co. 2 c.p.c.](#), può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento." (Cass. civ., sez. 6-1, ord. 8.06.2016 n. 11764).

In conclusione, questo Giudice è tenuto a statuire sulle spese: orbene, in applicazione degli artt. 91 e ss c.p.c. e del principio di causalità espresso da tali disposizioni, le spese del CONDOMINIO sin qui sostenute per il presente processo non possono che essere poste a carico di C., che ha dato luogo alle stesse, promuovendo un procedimento monitorio avanti ad un Giudice funzionalmente incompetente.

C. va, dunque, condannata a rifondere le spese di lite del CONDOMINIO, che si liquidano in dispositivo, in conformità alla nota spese oggi depositata dall'Opponente, nota che esporti importi che si reputano più che congrui, ai sensi del [D.M. n. 55 del 2014](#), trattandosi del compenso minimo delle fasi introduttiva, di studio e decisionale dello scaglione di valore applicabile alla presente causa.

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando sull'eccezione di incompetenza per territorio svolta dall'Opponente:

dichiara

la nullità del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 15202/2015, emesso dal Tribunale di Milano il 2.05.2015, pubblicato il 15.05.2015, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Pavia, quale foro del consumatore; per l'effetto

revoca

il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 15202/2015, emesso dal Tribunale di Milano il 2.05.2015, depositato il 15.05.2015;

dichiara

la competenza del Tribunale di Pavia a conoscere della controversia sul merito della pretesa creditoria di C.I. S.P.A. contro il CONDOMINIO L. DI V. VIA R. 104/106;

ordina

la cancellazione della causa dal ruolo;

assegna

il termine di mesi 3 (tre), decorrente da oggi, alla parte interessata per la riassunzione della causa di merito; letti gli artt. 91 e ss c.p.c.

condanna

C.I. S.P.A. a pagare a favore di CONDOMINIO L. DI V., VIA R. 104/106 la somma di Euro 4.015,00 per compenso ed Euro 406,50 per rimborso spese vive documentate ex actis, oltre 15% del compenso per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata oggi in Milano, 21 luglio 2016, mediante lettura alle parti presenti, sottoscritta dal Giudice con firma digitale ed allegata al verbale.

Così deciso in Milano, il 21 luglio 2016.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2016.